

LEGGE 16 ottobre 1986 n. 116 (pubblicata il 22 ottobre 1986)

Legge sull'obbligatorietà dell'insegnamento di una lingua straniera nella scuola elementare.

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 ottobre 1986.

Art. 1

Nell'ambito delle materie d'insegnamento della scuola elementare, è istituito l'insegnamento di una lingua straniera.

Art. 2

E' demandata agli organismi competenti l'organizzazione dell'insegnamento di cui all'articolo 1.

Art. 3

L'area formativa linguistica nella scuola elementare è integrata con elementi cognitivi di lingua straniera. Nel primo ciclo della scuola elementare le conoscenze di lingua straniera sono sviluppate sperimentalmente in armonia con la programmazione didattica ed educativa delle singole classi e dei singoli plessi scolastici. A partire dal secondo ciclo delle scuole elementari lo studio della lingua straniera è obbligatorio e parte integrante dei programmi di formazione. L'insegnamento inizierà dall'anno scolastico 1986/1987.

Art. 4

La presente legge entra in vigore il 5°giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 20 ottobre 1986/1686 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI Giuseppe Arzilli - Maurizio Tomassoni

IL SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva